



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**

***SEZIONE FALLIMENTARE***

Riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

**Dr. Giuseppe Campagna** – **Presidente** -

**Dr.ssa Ambra Alvano** – **Giudice** -

**Dr. Stefano Cantone** – **Giudice relatore estensore** -

nel procedimento

**R.G. N. 22/2022**

In camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Avente ad oggetto l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali presentata ai sensi degli artt. 57 e ss. CCII dalla società:

**REGGINA 1914 S.r.l.**, con sede legale in Reggio Calabria, Via delle Industrie n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio di Calabria, codice fiscale n. 02896510803, partita I.V.A. n. 02896510803, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio di Calabria al numero RC- 198733, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott. Paolo Castaldi, giusta delibera del consiglio di amministrazione a rogito del notaio Andrea Magnocavallo di Brescia (Rep. 7425, Racc.4735) conformemente a quanto disposto dall'art. 120-bis CCII, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Livio Esposizione e Nicola Mari giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7;

**RICORRENTE**

**AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* (CF 06363391001), rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15 è *ope legis* domiciliata;

e

**ISTITUTO NAZIONALE per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.)** (Cod. Fisc. 01165400589), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. Fabio Lo Faro, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio presso dell'Avv. Amalia Manuela Nucera (CF NCR MMN 63S54 H224K) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

e

**INPS**, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale **P.IVA 02121151001**, con sede centrale in Roma, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale INPS in Reggio Calabria, viale Calabria 82, presso i procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente;

e

**BRESCIA CALCIO SPA**, Part. Iva 00632690178, con sede in Brescia, via Solferino 32, in persona del legale rappresentante dott. Massimo Cellino, nato a Cagliari, il 28 luglio 1956, e residente in Padenghe sul Garda (BS), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti dagli avvocati Giacomo Fenoglio e Federico Fossanova.

OPPONENTI

OSSERVA

### **§ 1. *Un breve excursus della procedura***

Preliminarmente, il Tribunale premette quanto segue:

- In data **19 dicembre 2022** la Società *de qua* ha depositato, ai sensi dell'art. 44 CCII, domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali, con riserva di presentare la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 CCII;
- Nel suddetto ricorso la società ha contestualmente richiesto la conferma delle misure protettive ex art. 54, comma 2 CCII;
- La domanda così formulata è stata, contestualmente al deposito, riunita d'ufficio al procedimento già pendente di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 40 co. 10 CCII,;
- Con decreto del **29 dicembre 2022** il Tribunale ha concesso alla Società il termine di 60 giorni dalla data di trascrizione del Decreto nel Registro delle Imprese per la presentazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali, nominando **commissario giudiziale** il dott. **Francesco Aricò**;
- In data **15.02.2023**, stante l'intervenuta desistenza da parte del creditore istante, il Tribunale in composizione collegiale ha dichiarato improcedibile il ricorso per la liquidazione giudiziale;
- In data **17 gennaio 2023** il giudice designato ha confermato le misure protettive;
- Con decreto del **20 febbraio 2023**, su istanza della Società, il Tribunale ha prorogato il termine per la presentazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali di ulteriori 60 giorni (decorrenti dalla scadenza dell'originario termine);
- Con ricorso depositato in data **29 aprile 2023** la società REGGINA 1914 S.r.l. ha chiesto l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 40 e 48 CCII e delle proposte di transazione dei crediti tributari e previdenziali, ai sensi dell'art. 63 comma 2-bis CCII allegando tutta la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 CCII;
- Alla domanda di omologa l'istante ha allegato, altresì, il piano redatto secondo le modalità di cui all'art. 56 CCII, l'attestazione di un professionista indipendente redatta in conformità agli artt. 57 co. 4 e 63 co.1 CCII, la prova della comunicazione eseguita in data 28.04.2023 nei confronti di INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate della proposta di transazione fiscale ed una lettera d'impegno con la quale la società Enjoy srl (socia della ricorrente) si è vincolata

ad erogare in favore dell'istante quanto necessario per adempiere le previsioni del piano economico-finanziario;

- In data **2 maggio 2023** si è provveduto alla regolare iscrizione della domanda di omologa nel Registro delle Imprese come risulta dalla visura camerale depositata in data 11.05.2023 di cui si riporta qui di seguito il relativo estratto:

IL TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA - SEZIONE FALLIMENTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.40 DEL CCII (D.LGS.14/2019 E SUCC. MOD. E INTEGR.), AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, LA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 39 E 44 COMMA 1 CCII, DEPOSITATA IN DATA 02/05/2023 IST.NR 36 DALLA SOCIETA' "REGGINA 1914 SRL", C.F. 92094150809, NEL PROCEDIMENTO RECANTE IL N.R.G. P.U 22-2/2022, IN ESECUZIONE DEL DECRETO DI CONCESSIONE DEI TERMINI EX ART. 44 CCI DEL 30/12/2022, SUCCESSIVAMENTE PROROGATO DAL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA CON DECRETO DEL 23/02/2023.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

- In data **05.05.2023** l'istante ha pubblicato presso il Registro delle Imprese gli accordi di ristrutturazione del debito;
- In data **22 maggio 2023** l'istante ha integrato il corredo documentale depositando: la Situazione contabile della Società al 31 dicembre 2022 rettificata; un elenco aggiornato nominativo dei creditori della Società recante l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (tenuto conto che quello depositato precedentemente era privo di tali indicazioni); la documentazione relativa alla garanzia prestata nell'interesse del socio Enjoy S.r.l.; il piano economico-finanziario aggiornato; la relazione *ex artt. 57, comma 4 e 63, comma 1 CCII* aggiornata;
- Nel termine di trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese (adempimento eseguito in data 02.05.2023) sono pervenute le **opposizioni** da parte dell'Agenzia delle Entrate (depositata il **24.05.2023**), dell'INPS (depositata il **29.05.2023**) e dell'INAIL (depositata il **30.05.2023**);
- Le predette opposizioni contengono, altresì, il sostanziale rigetto della proposta transattiva formulata dalla ricorrente (al riguardo, l'**Agenzia delle Entrate** ha dichiarato quanto segue: *“La proposta dell'abbattimento del 95% delle imposte dovute, oltre all'azzeramento di sanzioni e interessi, appare talmente spropositata che non necessita di esami minuziosi e approfonditi per far evidenziare la non convenienza per l'Erario”*; l'**INPS** ha *“deliberato di*

*non prestare adesione alla proposta pervenuta” tenuto conto che la stessa “comporta la falcidia del 95%, del debito verso i creditori privilegiati ex art. 2753 c.c. e che tale condizione, non soddisfa il dettato delle disposizioni in materia per le quali la proposta dovrebbe prevedere la soddisfazione integrale (100%) dei crediti INPS privilegiati”; l’INAIL definisce la proposta “irricevibile” ed “impraticabile”);*

- Alla luce delle opposizioni pervenute il Tribunale, con provvedimento del 26.05.2023, conformemente a quanto disposto dall’art. 48 co. 4 CCII, ha fissato l’udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e dei creditori;
- In data **30.05.2023** la ricorrente ha provveduto a depositare ulteriore documentazione integrativa e precisamente: le proposte transattive inviate ai creditori; il prospetto di confronto dei debiti complessivi al 30 aprile 2023; l’elenco creditori al 30 aprile 2023; 5) dichiarazione ex art. 63, comma 2, CCII; la dichiarazione IVA 2023 (a.i. 2022); la dichiarazione IRAP 2022 (a.i. 2021); l’USC 2022 (a.i. 2021); il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2022; il Bilancio di verifica al 30 aprile 2023
- In data **08.06.2023** è pervenuta l’intempestiva opposizione da parte della società Brescia Calcio spa;
- All’udienza del **9 giugno 2023** le parti si sono riportate ai propri rispettivi scritti difensivi. In particolare, la ricorrente ha rappresentato di aver depositato una memoria in data 08.06.2023 alla quale si è riportata e l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente richiesto un rinvio d’udienza per poter esaminare detta memoria. A fronte di tale richiesta il Tribunale ha concesso un rinvio *ad horas* dell’udienza per consentire un’adeguata difesa all’Erario; richiesta tuttavia espressamente rifiutata dal rappresentante dell’Avvocatura.

#### **§ 1.1. *Questioni preliminari di rito e pregiudiziali di rito in merito all’esposto del Brescia Calcio.***

Con riferimento all’esposto depositato il data 08.06.2023 dal BRESCIA CALCIO SPA, emerge dalla piana lettura degli atti la carenza di alcuni elementi necessari per l’esercizio di un’azione nell’ambito della procedura incardinata per il presente accordo di ristrutturazione.

Innanzitutto, il c.d. esposto – che deve essere più correttamente qualificato ai sensi dell’art. 48 CCI quale opposizione ai sensi del comma 4 della citata disposizione - è tardivo.

La norma è chiara nell’indicare che il termine decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’accordo di ristrutturazione (Cfr. Art. 48, comma 4, CCI).

Orbene, l'iscrizione è datata 2/5/2023, pertanto l'opposizione poteva essere depositata entro e non oltre l'1/6/2023.

L'opposizione è stata invece depositata l'8/6/2023, quindi tardivamente.

Proseguendo l'analisi di tale questione, è stata eccepita una modifica del piano che sarebbe avvenuta successivamente, in data 19/5/2023, pertanto l'opponente sostiene che il termine di 30 giorni decorra da quest'ultima modifica.

In realtà, gli atti depongono per una diversa ricostruzione fattuale.

Infatti, la c.d. modifica consiste nella mera correzione di un errore materiale della posta in avere che ha causato un'errata registrazione dei ricavi (Cfr. quanto dichiarato dalla società ricorrente: *“la Società si è avveduta di un'errata registrazione contabile datata 10 luglio 2022, in quanto è stato iscritto in “avere” il conto proventi conto campionato gestito dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B anziché il conto patrimoniale, generando una inesatta registrazione di ricavi ed un saldo errato verso la Lega Nazionale Professionisti Serie B”*).

Sul punto non si può non osservare che non si tratta di una modifica sostanziale della domanda di omologa, ma piuttosto di una correzione di un mero errore materiale.

In altri termini, l'assetto giuridico ed economico cristallizzato all'interno della domanda di omologa non è stato oggetto di modifiche sostanziali nemmeno in parte e, per l'effetto, anche la successiva iscrizione non produce l'effetto di far decorrere un nuovo termine.

In tal senso depone l'art. 58 CCI, il quale al comma 1 così recita: *“Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'art. 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi.”*

La norma, occupandosi per l'appunto delle modifiche sostanziali, di cui regola il regime, *a contrario* esclude che le modifiche non sostanziali debbano seguire lo stesso procedimento, con le conseguenze processuali che ne derivano.

Per altro, la giurisprudenza, formatasi in vigenza della precedente normativa fallimentare, ha chiarito che nell'ipotesi di modifiche che non abbiano carattere sostanziale non è necessaria una nuova relazione del professionista, potendo procedersi alla votazione sulla base della documentazione originaria; mentre, nell'ipotesi di modifiche sostanziali, occorre invece una nuova relazione che deve

essere portata a conoscenza dei creditori in tempo utile perché gli stessi possano votare consapevolmente (Cfr. C.d.App. Firenze 18.2.2014).

Oltre che inammissibile, l'opposizione del Brescia Calcio risulta priva dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione.

Nello specifico, l'interesse a sostegno dell'azione oppositiva è quello relativo al posizionamento in campionato (Serie B): se la società ricorrente non beneficiasse dell'omologa non potrebbe iscriversi al campionato e il BRESCIA CALCIO SPA potrebbe anelare il ripescaggio in Serie B.

Tale interesse non è ricollegabile né direttamente né indirettamente ad una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo, sia esso assoluto o relativo; trattasi, a ben vedere, di un interesse di mero fatto estraneo alla tutela di cui all'art 48 CCII, posto unicamente a "protezione" delle situazioni giuridiche soggettive ricollegabili alle posizioni di credito o di debito dedotte all'interno dell'accordo di ristrutturazione.

Di conseguenza mancherebbero le condizioni dell'azione costituite dall'interesse ad agire e dalla legittimazione.

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'intervento è inammissibile.

### **§1.2. *L'asserita lesione del diritto di difesa.***

Con riferimento alla lesione del diritto di difesa, lamentata dalla parte opponente Agenzia delle Entrate in relazione alla mancata possibilità di controdedurre in merito alla memoria depositata dalla ricorrente in data 08.06.2023, si ritiene in via preliminare ed assorbente che detta memoria è da considerare inammissibile in quanto non autorizzata dall'organo giudicante né prevista in alcun modo dalla legge.

Né tantomeno sarebbe possibile il ricorso all'art. 48 co. 2 CCII, che prevede la possibilità di depositare una memoria difensiva due giorni prima dell'udienza, in quanto trattasi di norma dettata in materia di concordato preventivo il cui termine è in ogni caso decorso al momento del deposito.

I rilievi che precedono hanno efficacia assorbente della richiesta di rinvio avanzata.

### **§ 2. *Il contenuto e le percentuali degli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati e delle proposte transattive formulate dalla società REGGINA 1914 S.r.l.***

Gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti *ex art. 57 e ss del CCII* e le proposte *ex art. 63 CCII* prevedono quanto segue:

- a) il pagamento dei **creditori aderenti** con accollo del debito da parte di terzo soggetto in qualità di assuntore;
- b) la transazione dei **crediti tributari e contributivi**, con un riconoscimento pari al 5% del debito calcolato al 31.12.2022;
- c) il pagamento dei **creditori non aderenti** entro il termine previsto dall'art. 57 Codice della Crisi;
- d) un piano economico finanziario sino al 30.06.2024, posto alla base del risanamento, ove si espone il riequilibrio patrimoniale e finanziario della Società.

Più precisamente, il **piano predisposto dalla società** ricorrente prevede le seguenti modalità di estinzione dei debiti:

- il **debito tributario** pari ad € 11.882.329 verrà estinto, con l'azzeramento delle sanzioni e degli interessi maturati e con lo stralcio parziale per € 591.116 attraverso la proposta di transazione dei crediti tributari o ai sensi dell'art. 63 comma 2bis del Codice della Crisi, dalla stessa Società entro 30 giorni dalla sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria, mediante risorse finanziarie esterne che verranno fornite dalla Enjoy S.r.l., in forza di espresso impegno assunto con lettera del 21 Aprile 2023;
- il **debito contributivo (INPS)** pari ad € 2.744.096 verrà estinto, con stralcio parziale per €137.205 attraverso la proposta di transazione dei crediti previdenziali o ai sensi dell'art. 63 comma 2bis del Codice della Crisi, dalla stessa Società entro 30 giorni dalla sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria, mediante risorse finanziarie esterne che verranno fornite dalla Enjoy S.r.l., in forza di espresso impegno assunto con lettera del 21 Aprile 2023;
- il **debito INAIL** pari ad € 833.044 verrà estinto, con stralcio parziale per € 41.652 attraverso la proposta di transazione dei crediti tributari o ai sensi dell'art. 63 comma 2bis del Codice della Crisi, dalla stessa Società entro 30 giorni dalla sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria, mediante risorse finanziarie esterne che verranno fornite dalla Enjoy S.r.l., in forza di espresso impegno assunto con lettera del 21 Aprile 2023;

-il debito verso **fornitori aderenti all'Accordo** pari ad € 246.354 verrà estinto, con stralcio parziale per la somma di € 144.911, come da accordi sottoscritti con i creditori attraverso l'accollo del debito da parte della società CGA S.r.l. terza successivamente alla sentenza definitiva di omologazione;

-il debito verso **fornitori non aderenti all'Accordo** pari ad € 2.851.055 verrà estinto dalla Società nei termini di cui all'art. 57, comma 3 CCII mediante ricavi dell'attività corrente e risorse finanziarie esterne che verranno fornite dalla Enjoy S.r.l., in forza di espresso impegno assunto con lettera del 21 Aprile 2023;

-il debito verso **persone per incentivo all'esodo non aderenti all'Accordo** pari ad € 651.304 verrà estinto dalla Società nei termini di cui all'art. 57, comma 3 CCII mediante ricavi dell'attività corrente e risorse finanziarie esterne che verranno fornite dalla Enjoy S.r.l., in forza di espresso impegno assunto con lettera del 21 Aprile 2023;

-il debito verso **Enasarco e altri creditori non aderenti all'Accordo** pari ad € 318.620 verrà estinto dalla Società nei termini di cui all'art. 57, comma 3 CCII CCII mediante ricavi dell'attività corrente e risorse finanziarie esterne che verranno fornite dalla Enjoy S.r.l., in forza di espresso impegno assunto con lettera del 21 Aprile 2023.

- i **debiti verso il personale** pari ad € 2.277.144 sono già stati definiti e pagati durante la gestione corrente, previa autorizzazione rilasciata da questo Tribunale.

Quanto sopra esposto è schematicamente riassunto nel prospetto che segue redatto dall'esperto attestatore:

Reggina 1914	Saldo al 31.12.22	Debito non scaduto	Debito oggetto di accordo	Residuo estraneo all'Accordo	% aderenti	% non aderenti
	A	B	C	A-B-C		
Debito verso dipendenti	2.277.144			2.277.144		10,46%
Debito verso fornitori	3.069.696		246.354	2.823.342	1,13%	12,97%
Debiti tributari	12.105.290	222.960	11.882.329		54,57%	
Debiti verso Enti Previdenziali	3.577.462		3.577.140	322	16,43%	
Trattamento di Fine Rapporto	259.750	259.750				
F.do Incentivo all'esodo	651.304			651.304		2,99%
Altri debiti	1.118.129	799.831		318.298		1,46%
<b>Totale</b>	<b>23.058.775</b>	<b>1.282.541</b>	<b>15.705.823</b>	<b>6.070.411</b>	<b>72,12%</b>	<b>27,87%</b>
<b>Percentuale dei debiti scaduti potenzialmente rientranti nell'Accordo</b>		<b>72,1%</b>				

Per chiarezza espositiva si riporta qui di seguito anche il prospetto redatto dal Commissario da cui si ricava l'esatta somma destinata a ciascun Ente (Agenzia delle Entrate; INPS; INAIL):

Reggina 1914	Saldo al 31.12.22	% soddisfo	Importo proposto
Debiti tributari	12.105.290	5,00%	605.265
Debiti verso Enti Previdenziali	2.744.096	5,00%	137.205
Debiti Inail	833.044	5,00%	41.652
<b>Totale</b>	<b>15.682.430</b>		<b>784.122</b>

Quanto illustrato, evidenzia che la ricorrente ha già siglato intese con l'**1,13 %** dei creditori che diventano **72,12%** se si tiene conto dei crediti vantati da Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.

Più precisamente, i creditori che hanno aderito alla proposta formulata dalla Società sottoscrivendo gli "accordi di ristrutturazione del debito" sono 9.

Ad essi la società si è impegnata a corrispondere i seguenti importi:

	Nominativo	Saldo contabile al 31.12.22	Accordo	% soddisfo	Saldo
1	Time for Tech Srl	37.813,90	15.125,56	40,00%	30gg
2	Clinic Lab Laboratorio Analisi	4.472,00	1.341,60	30,00%	30gg
3	Hotel Touring di Fratus Francesco & C. snc	2.850,00	1.140,00	40,00%	30gg
4	R.ED.EL Srl	1.809,56	542,87	30,00%	30gg
5	Istituto Ortopedico Rizzoli	6.454,78	1.936,43	30,00%	30gg
6	Photo 4U di Minniti Pasquale	21.960,00	10.980,00	50,00%	30gg
7	Next Generation Srl	32.458,63	16.735,68	51,56%	30gg
8	Logam	24.217,35	12.108,67	50,00%	30gg
9	Il Giardiniere di Carmelo Stelitano & C. sas	114.317,73	85.000,00	74,35%	30gg
	<b>Totale</b>	<b>246.353,95</b>	<b>144.910,81</b>		

### **§ 3. Il piano economico finanziario e le garanzie offerte.**

Il piano proposto dalla società Reggina 1914 S.r.l., come confermato dall'attestatore e dal commissario, risulta incentrato sulla continuità aziendale ed è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori essendo idoneo a generare flussi monetari da destinare al pagamento dei debiti al 31.12.2022 e a proseguire l'attività d'impresa.

Detto Piano contiene anche l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, nonché delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

La realizzazione del piano si basa sulle seguenti strategie di intervento:

- Riduzione dei costi relativi al personale dipendente professionistico (- 4.800.000,00 euro);
- Incremento dei ricavi da sponsorizzazione di circa 1/8% rispetto alla stagione corrente;
- Incremento dei ricavi da vendita tagliandi per circa euro 500.000;
- Contributo finanziario del socio per complessivi euro 8.000.000;

L'elemento determinante è, dunque, rappresentato dai **finanziamenti** (per euro 8.000.000) che il socio di maggioranza Enjoy S.r.l. si è impegnato ad erogare in favore della società ricorrente e che dovrà corrispondere per € 2.500.000 entro il 30.06.2023 e per € 5.500.000 entro il 30.06.2024.

A **garanzia** degli impegni assunti la società Enjoy S.r.l. ha costituito in pegno a favore della ricorrente una cauzione in titoli con privilegio/vincolo iscritto in sede notarile in data 18.5.2023 a rogito Dott. Enzo Becchetti, notaio in Roma, per l'importo di € 5.000.000, composta dal titolo BTPS – Titoli di Stato Italia (codice Isin: IT0005480980) del valore nominale di € 5.000.000, aventi scadenza successiva al termine della durata della garanzia fissata per 18.4.2024.

#### **§ 4. *Il sindacato del Tribunale ai fini dell'omologa.***

Sebbene la legge non stabilisca quale sia l'oggetto del controllo dell'autorità giudiziaria in sede di omologa, questo Collegio ritiene che il compito del Tribunale consista nel verificare la sussistenza dei seguenti requisiti di legalità formale e sostanziale:

- 1) la qualità di imprenditore (anche non commerciale) dell'istante (art. 57 CCII);
- 2) lo stato di crisi o di insolvenza (art. 57 CCII);
- 3) il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII (art. 57 CCII);
- 4) la competenza del Tribunale adito (art. 27 CCII);
- 5) la completezza della documentazione

- 6) la pubblicazione degli accordi nel R.I. (art. 40 co. 4 CCII) e l'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese (art. 48 co. 4 CCII);
- 7) la presenza di adesioni dei creditori pari al 60% dei crediti (art. 57 co. 1 CCII) o il carattere determinante dell'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori ai fini del raggiungimento della predetta percentuale (art. 63 co. 2 *bis* CCII);
- 8) l'attuabilità del piano, le concrete prospettive di realizzo prospettate dal debitore e la sussistenza di una ragionevole liquidità, tale soprattutto da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/05/2019, n.12064; Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 14 gennaio 2022);
- 9) la convenienza del trattamento proposto a titolo di transazione rispetto alla liquidazione giudiziale ex art. 63 CCII (il c.d. *cram down*);

\*\*\*

Quanto al **primo requisito** (la qualità di imprenditore), nessun dubbio sussiste in ordine alla circostanza che l'odierna istante rivesta la qualità di imprenditore commerciale tenuto conto dell'oggetto sociale quale risultante dalla visura camerale in atti.

All'uopo, si osserva infatti che la Reggina 1914 è una società a responsabilità limitata affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, avente ad oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed è titolare dell'omonima squadra di calcio maschile che milita nel campionato di calcio della Lega Professionisti di Serie B nella stagione calcistica 2022/2023.

\*\*\*

Quanto **allo stato di crisi**, la sussistenza di tale requisito emerge in modo evidente attraverso un raffronto tra i ricavi e i debiti riassunti nel seguente prospetto elaborato dalla società (e riscontrato nella documentazione in atti):

	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Attivo patrimoniale	3.401.988	7.6671.169	8.732.169
Ricavi	3.200.711	8.718.062	14.136.587
Indebitamento	7.217.601	9.762.880	16.104.184

In particolare al 31.12.2022 la società istante, come dichiarato dall'attestatore e dal commissario, presenta la seguente debitoria:

Reggina 1914	Saldo al 31.12.22
Debito verso dipendenti	2.277.144,00
Debito verso fornitori	3.069.696,00
Debiti tributari	12.105.290,00
Debiti verso Enti Previdenziali	2.744.096,00
Debiti Inail	833.044,00
Debito v/Enasarco	322,00
Trattamento di Fine Rapporto	259.750,00
F.do Incentivo all'esodo	651.304,00
Altri debiti	1.118.129,00
<b>Totale</b>	<b>23.058.775,00</b>

Più precisamente, il debito tributario risulta così composto:

DEBITO TRIBUTARIO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF Ritenute alla fonte e addizionali	4.992	13.019	91.343	1.733.761	3.737.671	4.290.155
IRES						
IVA	10.253	25.469	10.083	31.372	525.353	1.142.938
Erario imposta sostitutiva rivalutazione Tfr						2.653
IRAP	3.144	14.764				468.319
<b>Totale</b>	<b>18.390</b>	<b>53.252</b>	<b>101.426</b>	<b>1.765.133</b>	<b>4.263.023</b>	<b>5.904.066</b>

Il debito verso gli enti previdenziali ed assistenziali risulta così composto:

<b>DEBITO PREVIDENZIALE</b>	<b>31.12.2022</b>
INPS (Lav. Dip + lav. Aut.)	339.876,06
INPS/ENPALS 12/20-01/21	50.154,00
INPS Rateizzo 07/21-03/22	1.276.352,00
ENPALS	1.026.548,29
INPGI	51.165,71
<b>Totale</b>	<b>2.744.096,06</b>

<b>DEBITO ASSISTENZIALE</b>	<b>31.12.2022</b>
INAIL c/contributi saldo 20-acc. 21 saldo 21-acc. 22	572.376,03
INAIL AeR saldo 17-acc. 18	13.940,88
INAIL AeR saldo 18-acc. 19	102.414,49
INAIL AeR saldo 19-acc. 20	144.312,20
<b>Totale</b>	<b>833.043,60</b>

<b>ENASARCO</b>	<b>31.12.2022</b>
Contributi	321,89

A tali debiti si aggiungono le seguenti poste passive:

Dipendenti c/retribuzioni	2.277.144
Debiti v/Polimeno Pietro	9.164
Debiti v/Comandé Domenico	570
Debiti v/Martino Francesco	8.200
Debiti v/Praticò Demetrio	8.278
Debiti v/Simonetta Luigi	4.590
Debiti v/Lauria Fabrizio	2.894
Debiti v/Catanoso Maria Pia	11.094
Debiti v/Sgrò Giuseppe Antonio	14.470
Debiti v/De Caridi Giovanni	5.306
Debiti v/Paostorino Vincenzo	6.753
Conto LNPNB Lega Nazionale Professionisti	799.831
Creditori diversi	168.411
Debiti per incentivo all'esodo	651.304
Clienti c/anticipi	2.000
Clienti con saldo "avere"	76.568
<b>Totale altri debiti</b>	<b>4.046.577</b>

Inoltre, il professionista indipendente nella relazione redatta *ex art. 57 co. 4 CCII* a pag. 13 evidenzia, inoltre, il progressivo ampliamento, nel corso degli anni che vanno dal 2019 al 2022, del divario esistente tra ricavi e costi di gestione come da grafico che qui di seguito si riporta:

Reggina 1914 S.r.l.	30.6.2019	30.6.2020	30.6.2021	30.6.2022
Ricavi	2.467.940	3.200.711	8.718.062	14.136.587
EBITDA	-2.457.851	-8.633.290	-10.313.903	-8.028.458
Utile/perdita netta	-2.897.218	-9.369.147	-11.362.126	-9.302.397
Totale Attività	3.408.335	3.401.988	7.671.169	8.732.169
Patrimonio netto	-929.085	-4.029.685	-2.268.235	-7.559.976
Totale Debiti	-4.300.993	-7.217.601	-9.762.880	-16.104.184

Venendo alla descrizione delle poste contabili - tenuto conto anche del lasso temporale intercorrente tra la data del 31.12.2022 e quella del deposito della domanda - occorre osservare che dalla documentazione in atti risulta la seguente situazione:

Situazione patrimoniale	31/12/2022	30/04/2023
<b>ATTIVO</b>		
A) Crediti v/soci per vers.ti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
Valore lordo	10.031.791	10.031.791
<i>Ammortamenti</i>	2.758.298	3.138.285
<b>Totale immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>7.273.493</b>	<b>6.893.506</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	567.792	587.170
<i>Ammortamenti</i>	196.879	235.715
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>370.913</b>	<b>351.455</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>7.644.406</b>	<b>7.244.961</b>
C) Attivo Circolante		
I - Rimanenze	46.400	38.500
II - Crediti		
<i>Crediti v/ Clienti</i>	2.208.314	2.595.344
<i>Crediti Tributari</i>	70.534	82.487
<i>Crediti v/ Altri</i>	1.474.567	1.301.067
<b>Totale Crediti</b>	<b>3.753.414</b>	<b>3.978.897</b>
IV - Disponibilità liquide	415.349	405.442
D) Debiti		
- <i>Debiti v/ Banche</i>	-	-
- <i>Debiti v/ Fornitori</i>	3.069.696	3.669.976
- <i>Debiti Tributari</i>	12.105.290	14.030.907
- <i>Debiti Previdenziali</i>	3.577.462	5.252.988

- Debiti v/Altri	4.046.577	4.192.935
Totale debiti	22.799.024	27.146.807
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	2.347.779	2.232.854
Totale passivo	12.771.339	12.500.338

Quanto suesposto rende evidente lo stato di crisi in cui versa la compagine sociale.

\*\*\*

In merito al terzo controllo che il Tribunale è tenuto a compiere (quello inerente **i requisiti dimensionali dell'impresa**) si può senza dubbio escludere che la ricorrente sia impresa minore.

Ciò emerge *ictu oculi* dai dati contabili sopra richiamati oltre che dall'esame dei bilanci e della situazione patrimoniale aggiornata depositati in atti.

All'uopo, si osserva, infatti, che già la sola debitoria eccede di gran lunga la soglia dei 500.000,00 euro stabilita dall'art. 2 lett d) CCII.

\*\*\*

In merito alla **competenza** non vi è dubbio che la stessa spetti a questo Tribunale avendo la società la propria sede (e dunque il centro principale dei propri interessi) in Reggio Calabria in via delle Industrie n. 1.

\*\*\*

Quanto al vaglio documentale si osserva che tutta la **documentazione** richiesta dalla legge risulta correttamente depositata dalla ricorrente.

In particolare, risulta validamente eseguito il deposito dei seguenti atti e documenti richiesti dalla legge e precisamente: i documenti *ex art. 39 co. 1*; il piano economico –finanziario redatto secondo le modalità di cui all'art. 56 CCII; l'attestazione del professionista indipendente *ex art. 57 co. 4 CCI* completa del vaglio di convenienza *ex art. 63 co. 1 CCII*; gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori aderenti; le proposte transattive inviate agli enti.

\*\*\*

In merito alla **pubblicazione degli accordi nel Registro delle Imprese** e alla **iscrizione della domanda di omologa** nel medesimo registro *nulla quaestio*.

Entrambi tali adempimenti risultano compiuti.

\*\*\*

Per quanto concerne il vaglio di **attuabilità del piano** e di **plausibilità e ragionevolezza della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge** giova prendere le mosse dalla relazione all'uopo redatta dal professionista indipendente.

Tale relazione costituisce, come è noto, l'interfaccia principale tra gli accordi ed il piano di ristrutturazione, da una parte, ed il Tribunale, dall'altra.

Ebbene, nella sua relazione l'esperto ha anzitutto evidenziato l'attendibilità dei dati contabili aziendali e, quanto all'**attuabilità**, ha dato atto della idoneità dell'accordo a consentire l'integrale pagamento dei creditori estranei, oltre che degli aderenti, secondo le tempistiche programmate.

In particolare, il dott. del Sette a pag. 16 della relazione redatta il 19.05.2023 ha dichiarato quanto segue: *“Dall'esame delle nuove informazioni acquisite ed a seguito delle considerazioni svolte, ai fini della valutazione di fattibilità del Piano, e quindi, dell'adempimento degli obblighi concordati, lo scrivente professionista, adottando tutte le precauzioni richieste dalla prassi in materia, è in grado di trarre le conclusioni che seguono in merito a:*

- a) la veridicità dei dati aziendali sia alla Data di Riferimento del 31 dicembre 2022;*
- b) la fattibilità del Piano;*
- c) il soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo.”*

L'esperto ha inoltre valorizzato (definendolo “determinante”) l'**apporto finanziario** (per euro 8.000.000) che il socio di maggioranza Enjoy S.r.l. si è impegnato ad erogare in favore della società ricorrente e ha sottolineato che quest'ultima società, a **garanzia** degli impegni assunti, ha costituito in pegno a favore della ricorrente una cauzione in titoli con privilegio/vincolo iscritto in sede notarile in data 18.5.2023 a rogito Dott. Enzo Becchetti, notaio in Roma, per l'importo di € 5.000.000 composta dal titolo BTPS – Titoli di Stato Italia (codice Isin: IT0005480980) del valore nominale di € 5.000.000, aventi scadenza successiva al termine della durata della garanzia fissata per 18.4.2024.

A ciò va aggiunto il **cash flow previsionale** che dovrebbe attestarsi entro il 30.06.2024 ad oltre € 700.000,00 euro come dalla tabella che segue (contenuta nel piano industriale e riportata dall'attestatore nella sua relazione):

Reggina 1914 Srl	2023	2024
	TOTALE	TOTALE
CASH FLOW PREVISIONALE	Euro	Euro
<b>SALDO BANCARIO INIZIALE</b>	<b>415.349</b>	<b>475.674</b>
<b>GESTIONE CORRENTE</b>		
Incassi	6.092.919	24.793.129
Altri Creditori	- 799.831	-
Pagamenti - fornitori	- 1.815.407	- 4.903.849
Personale	- 5.748.098	- 13.850.237
Pagamenti - fornitori	- 1.098.835	- 2.155.083
Altre gestioni	- 10.269	- 15.388
Imposte	-	- 222.960
Liquidazione IVA	- 804.106	- 2.713.656
<b>FLUSSO GESTIONE CORRENTE</b>	<b>- 3.383.797</b>	<b>931.957</b>
<b>GESTIONE PREGRESSA</b>		
Crediti verso clienti	2.308.314	-
Fornitori non aderenti	-	- 2.823.342
Fornitori aderenti	-	- 144.911
Altri Creditori Non Aderenti	-	- 891.033
Ratei Passivi	-	- 1.828.100
Altri Crediti	912.953	262.331
Debiti Vs Personale	- 2.277.144	-
Pagamento Debiti Tributarî Previdenziali	-	- 773.295
<b>FLUSSO GESTIONE PREGRESSA</b>	<b>944.123</b>	<b>- 6.198.351</b>
Finanziamento soci/Capitale Proprio	2.500.000	5.500.000
<b>FLUSSO AREA INVESTIMENTI / FINANZIAMENTI</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
<b>SALDO FINANZIARIO DI PERIODO</b>	<b>60.326</b>	<b>233.607</b>
<b>SALDO FINANZIARIO PROGRESSIVO</b>	<b>475.674</b>	<b>709.281</b>

Quanto detto trova conferma nella relazione del Commissario dott. Aricò il quale ha evidenziato “*che i flussi di cassa generati dalla continuità aziendale, per come rappresentato dalla ricorrente, si palesano sufficienti al pagamento dei debiti come previsti*”.

Il Collegio ritiene che il giudizio espresso dall'attestatore sia dal punto di vista delle argomentazioni adottate completo ed esaustivo, nonché scevro da vizi logici e contraddizioni (anche con riguardo ai dati rinvenuti dalla comune esperienza).

Pertanto, nel caso di specie la verifica degli elementi sopra indicati può dirsi positivamente superata.

Gli atti e i documenti depositati permettono, dunque, di affermare con ragionevole certezza che il piano proposto dalla società ricorrente sia attuabile e sostenibile e che garantisce il soddisfacimento dei creditori estranei.

In particolare, la solidità del piano emerge *ictu oculi* dall'esame della documentazione in atti ed in particolare dalla predetta garanzia reale (pegno) erogata dal socio di maggioranza e consistente nel deposito vincolato in Titoli di Stato per l'importo complessivo di euro 5.000.000,00.

Né la circostanza - evidenziata dalle oppositori - che “*con la nuova gestione i debiti siano passati dai circa 16 milioni risultanti dal bilancio depositato al 30.06.2022 ad oltre 22 milioni del dicembre 2022*” pare intaccare l'esito di tale scrutinio tenuto conto che, come correttamente evidenziato dal commissario dott. Aricò, la ragione di tale incremento “*risiede nel fatto che successivamente al deposito del ricorso, nonostante la sempre manifestata volontà di eseguire i pagamenti relativi al personale ai contributi irpef e previdenziali, il Tribunale non ne ha autorizzato il pagamento dando precise e puntuali motivazioni*”.

A ciò va aggiunto che, come precisato dal commissario nella sua seconda relazione depositata il 07.03.2023, l'incremento della debitoria pare potersi giustificare (per il lasso temporale che va dal gennaio 2022 all'agosto 2022) in virtù di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 che ha sospeso i versamenti erariali e contributivi delle federazioni sportive nazionali a causa dell'emergenza sanitari.

#### **§ 5. *Il cram down nella transazione fiscale e previdenziale.***

Il fulcro della ristrutturazione dell'indebitamento della società ricorrente è rappresentato dalla stipula della Transazione fiscale e contributiva *ex art. 63 CCII* con gli Enti erariali e previdenziali, che rappresentano i principali creditori della Società.

Innanzitutto, giova chiarire che la proposta di transazione fiscale e previdenziale nell'ambito del presente accordo è stata regolarmente comunicata agli enti fiscali e previdenziali in data 28.04.2023.

Solo per l'Agenzia delle Entrate la comunicazione è avvenuta in data 19.05.2023 tenuto conto che la p.e.c. del 28.04.2023 risulta inviata ad un indirizzo errato.

All'uopo, va preliminarmente sottolineato che, come affermato dall'attestatore alle pag. 6 e 7 della propria relazione, nonché dal commissario nel suo parere, l'esposizione tributaria e previdenziale della società al 31.12.2021 (data di riferimento dell'accordo), costituisce oltre il 60% dell'intera debitoria.

Pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine al carattere determinante che l'adesione degli enti assume nel caso di specie.

Nel prospetto seguente redatto dal commissario si può facilmente vedere come il peso percentuale della posizione debitoria verso gli Enti rappresenti da solo il **68,79%** del totale della posizione debitoria al 31.12.2022 (ADE il 53,10%, INPS il 12,04%, INAIL il 3,65%) come da prospetto che segue:

Reggina 1914	Saldo al 31.12.22	peso %
Debito verso dipendenti	2.277.144	9,99%
Debito verso fornitori	3.069.696	13,46%
<b>Debiti tributari</b>	<b>12.105.290</b>	<b>53,10%</b>
<b>Debiti verso Enti Previdenziali</b>	<b>2.744.096</b>	<b>12,04%</b>
<b>Debiti Inail</b>	<b>833.044</b>	<b>3,65%</b>
Debito v/Enasarco	322	0,00%
F.do Incentivo all'esodo	651.304	2,86%
Altri debiti	1.118.129	4,90%
<b>Totale</b>	<b>22.799.025</b>	<b>100,00%</b>

Né tale dato è mutato alla data del deposito della domanda.

Infatti, come chiarito dal commissario, *“anche volendo considerare quale periodo di riferimento la situazione al 30.04.2023, risulta che l'ammontare della posizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL rappresentando da sola il 71,73% risulta determinante per il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 57 CCIP”*.

Prima di procedere al vaglio di convenienza si rende opportuno evidenziare quelle che sono **le contestazioni mosse dagli opposenti** (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL).

Gli enti, debitamente informati, hanno formulato opposizione rigettando la proposta pervenuta e sollevando le contestazioni che possono essere così riassunte: a) l'omesso tempestivo deposito da parte della ricorrente presso i competenti uffici della documentazione richiesta dall'art. 63 co. 2 CCII; b) l'omesso svolgimento di trattative propedeutiche al deposito della domanda di omologa; c) il mancato decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 63 co. 2 CCII *ante* deposito della domanda; d) la sostanziale irrisorietà dei debiti che hanno formato oggetto di accordi di ristrutturazione rispetto al complessivo importo oggetto di transazione; e) l'esiguità della somma offerta (pari al 5%); f) l'assenza del requisito della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (anche tenuto conto della asserita contraddittorietà e lacunosità della relazione redatta dall'attestatore); g) l'omessa pubblicazione degli accordi nel R.I.; h) la presenza di errori materiali per quanto concerne le cifre indicate negli accordi; i) la contraddittorietà/erroneità della relazione dell'attestatore che ha azzerato il valore delle immobilizzazioni immateriali anche per quanto attiene al marchio e non ha tenuto conto delle eventuali azioni risarcitorie/recuperatorie potenzialmente esperibili; l) l'indebita

disparità di trattamento rispetto agli altri contribuenti; m) l'erroneità della relazione dell'attestatore nella parte in cui non ha tenuto conto che l'intervenuto adempimento dei “*debiti verso il personale dipendente*” per euro 2.277.144 ha sprigionato risorse potenzialmente idonee ad esser ripartite in sede di liquidazione giudiziale.

Dalla risoluzione di tali doglianze dipende l'esercizio del *cram down* da parte del Tribunale.

#### **§ 5.1 *La documentazione di cui all'art. 63 co. 2 CCII.***

Quanto alle denunciate carenze di allegazione deve ritenersi che le stesse risultino sanate, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, tenuto conto che detti documenti sono stati messi a disposizione degli enti dal commissario giudiziale (giusta autorizzazione del g.d. del 26.05.2023) e comunque agli stessi trasmessi dalla Camera di Commercio (si veda sul punto pag. 3 dell'opposizione formulata dall'Agenzia delle Entrate).

In merito alla discrasia esistente (segnalata dallo stesso commissario nel suo parere) tra l'importo di taluni crediti quale risultante dall'elenco dei creditori e quello riportato negli accordi di ristrutturazione dei debiti (contestazione sub. G) si ritiene trattarsi di una mera irregolarità che non mina l'attendibilità della documentazione e che pertanto non osta all'omologa.

#### **§ 5.2 *L'assenza di trattative propedeutiche al deposito della domanda. L'omesso decorso del termine dilatorio ex art. 63 co. 2 ultima parte CCII.***

All'uopo, giova in primo luogo premettere che detto termine mira a garantire il raggiungimento di un'intesa tra il debitore istante e gli enti fiscali e previdenziali riconoscendo a questi ultimi uno *spatium deliberandi* che consenta loro di valutare la congruità della proposta transattiva formulata dal ricorrente e conseguentemente di manifestare la propria volontà (sotto forma di assenso o di rigetto).

In tale ottica, la prevalente Giurisprudenza di merito ritiene che, in caso di silenzio serbato dagli enti, il decorso del termine di 90 giorni successivo all'invio della proposta sia un presupposto indefettibile ai fini dell'omologa, pena l'inammissibilità della domanda (cfr. Tribunale di Catania, 19 gennaio 2023).

Il nitore di tale soluzione pare, tuttavia, svanire nel caso (come quello di specie) in cui prima della declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale intervenga il rigetto da parte degli enti destinatari della proposta.

Dunque, occorre interrogarsi sul se possa configurarsi in tale ipotesi una sorta di sanatoria *ex tunc* del vizio procedurale.

A parere di questo Collegio valorizzando la *ratio legis* (consentire al creditore di formare la propria volontà) deve ritenersi che il presupposto della decorrenza del termine di 90 giorni vada inteso in senso “logico” e non già “cronologico”.

Conseguentemente, il diniego o l'accettazione della proposta pervenute prima della scadenza del termine di 90 giorni rendono del tutto superflua l'attesa del decorso integrale del suddetto termine, tenuto conto che la volontà dell'ente si è già formata prima della scadenza.

In altri termini, il rigetto della proposta da parte degli Enti sana il vizio procedurale connesso al mancato decorso del termine *de quo* prima del deposito della domanda di omologazione, sempre purché il rigetto pervenga prima dell'emanazione della declaratoria di inammissibilità.

Con riguardo al caso di specie, giova osservare che tutti i destinatari delle proposte transattive hanno manifestamente espresso – in seno agli atti di opposizione – il proprio rigetto della proposta transattiva pervenuta, ancorando la propria scelta all'esiguità del *quantum* offerto.

Tale circostanza, sebbene sopravvenuta rispetto al deposito della domanda di omologa, è senza dubbio idonea a sanare *ex post* il vizio procedurale.

Pertanto, ben può il Tribunale a fronte dell'espresso diniego da parte degli Enti destinatari delle proposte transattive eseguire il vaglio di convenienza della transazione rispetto all'alternativa liquidatoria (cd. *cram down*) tenuto conto che a nulla rileverebbe il decorso del lasso di tempo prescritto dalla legge.

### **§ 5.3 *L'omologa in presenza di rigetto della proposta. Le caratteristiche del rigetto.***

A questo punto occorre domandarsi se sia possibile omologare gli accordi di ristrutturazione in presenza di un rigetto motivato da parte dei destinatari delle proposte transattive.

All'uopo, giova prendere le mosse dal dato normativo di riferimento, l'art. 63 co. 2-bis. secondo cui: “*Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista*

*indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria."*

La lettera della norma non offre una risposta univoca al quesito posto.

Sul punto il Tribunale ritiene preferibile adottare un'interpretazione estensiva del dettato normativo in virtù di una duplice argomentazione.

- **interpretazione letterale:** tale tesi appare maggiormente in linea con la lettera della legge (tenuto conto che la "mancanza di adesione" può essere intesa anche come mancanza di adesione derivante da una risposta negativa);
- **interpretazione costituzionalmente orientata:** tale tesi appare maggiormente coerente con la finalità della previsione normativa, quale si ricava dalla relazione di accompagnamento al dlgs n. 14/2019, che è quella di "superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate" da parte della PA (conformemente a quanto stabilito dall'art. 97 cost.).

Tale interpretazione trova, inoltre, conferma nella giurisprudenza di merito secondo cui: "*il c.d. cram down deve trovare applicazione anche qualora l'Agenzia delle Entrate esprima il proprio diniego alla proposta, giacchè come si legge nella relazione illustrativa al dlgs. n. 14/2019 la nuova norma intende 'superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi' e non vi è dubbio che tali resistenze possono concretizzarsi sia qualora l'ente creditore dilazioni oltre misura la risposta alla proposta di transazione, sia qualora esso rigetti espressamente tale proposta"* (cfr. Tribunale Palermo sez. fallimentare, 16/09/2021; Tribunale di Milano sez. fallimentare, 03/06/2021).

Tuttavia, giova precisare che il *cram down* non opera in presenza di qualsivoglia rigetto ma solo quando il rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria alla proposta formulata dal ricorrente appaia ingiustificato e irragionevole (cfr. Corte d'Appello di Milano n. 1125/2022 del 23.02.2023; Tribunale Lecce del 17.10.2022).

Ciò impone al Tribunale una valutazione prudente e rigorosa in ordine ai motivi che hanno spinto l'amministrazione a definire non conveniente la proposta.

In altre parole è necessario che la PA illustri attraverso la motivazione del proprio diniego il percorso logico seguito dimostrando di aver compiuto un equo temperamento degli interessi in gioco al fine di adottare soluzioni che tutelino, sia pur in misura minore, l'interesse erariale, che con tutta evidenza non sarebbe *in toto* soddisfacibile in considerazione dello stato di crisi del contribuente.

Con riguardo al caso di specie, dall'esame del contenuto delle opposizioni depositate è emerso che il rigetto non è sorretto da alcuna valutazione (da parte degli enti) in ordine alla convenienza della proposta.

Invero, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL non hanno eseguito alcuna comparazione tra il risultato ottenibile all'esito della transazione ed il minor gettito che deriverebbe dalla liquidazione dell'impresa e, dunque, tra il primario interesse pubblico alla puntuale applicazione del tributo e gli altri interessi extrafiscali.

Le contestazioni mosse da quest'ultimi si soffermano esclusivamente su profili per lo più formali.

Il carattere assiomatico della valutazione espressa emerge in modo evidente a pag. 16 dell'opposizione depositata dall'Agenzia delle Entrate che espressamente dichiara quanto segue: *“La proposta dell'abbattimento del 95% delle imposte dovute, oltre all'azzeramento di sanzioni e interessi, appare talmente spropositata che non necessita di esami minuziosi e approfonditi per far evidenziare la non convenienza per l'Erario”*.

Il giudizio *tranchant* espresso dall'ente elimina a monte ogni possibilità di trattativa così sanando *ex post* le lacune (sub. B e C) che presenta l'*iter* procedurale seguito dalla ricorrente.

Discorso analogo vale per i rigetti formulati dall'INPS e dall'INAIL, tenuto conto che anche per tali Enti non risulta eseguita la comparazione di cui sopra.

E' evidente che quando il diniego è del tutto scollato da un vaglio di convenienza il rigetto dell'omologa operato dal Tribunale sulla base di motivi di carattere meramente formale non farebbe altro che riportare ai nastri di partenza una procedura dall'esito finale già scritto.

Tale soluzione appare coerente con i principi di ragionevolezza (che orienta la valutazione del giudice sulla congruità e logicità dell'azione amministrativa e che rinviene la propria matrice sistematica nell'art.97 cost.), di solidarietà (art. 2 cost.) e di economia degli atti processuali e trova il proprio addentellato anche nella Giurisprudenza di Legittimità secondo cui: *“la ratio legis.. sancita dal comune tratto della obbligatorietà della proposta transattiva va individuata non nell'interesse fiscale che è la "causa prima" dell'obbligazione tributaria, del quale si controverte nelle liti tributarie 'comuni', bensì nell'interesse concorsuale che è invece la 'ragione fondativa' delle procedure concordatarie ed assimilabili, sempre più mirate alla conservazione del 'bene impresa'. In altri termini, la transazione fiscale "obbligatoria" rappresenta l'esigenza di bilanciare appunto i due interessi sicchè l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione finanziaria nello stipulare*

*accordi transattivi concorsuali è in questo senso palesemente finalizzata, sia pure in considerazione del miglior soddisfacimento possibile del suo interesse proprio, ed è appunto bilanciata dal sindacato giudiziale sul diniego di accettazione della proposta transattiva, dalla normativa attualmente vigente, chiaramente, assegnato al giudice ordinario fallimentare”* (cfr. Cassazione S.U. n. 8504/2021 le Sezioni Unite).

Né può dirsi che le trattative siano del tutto mancate tenuto conto che, sia pur in modo discontinuo e lacunoso, le stesse hanno avuto uno svolgimento come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate che ha dichiarato di aver partecipato in data data 29.03.2023 ad un incontro con la società, volto a trovare un'intesa in ordine alla misura ed alle modalità di pagamento dei debiti tributari.

#### § 5.4 *Il quantum offerto con la proposta transattiva.*

Va esaminata ora la questione concernente il *quantum* offerto con la proposta transattiva e l'asserita irrisorietà dei debiti che hanno formato oggetto degli accordi di ristrutturazione (contestazioni sub. D ed E)

Il Tribunale ritiene che tali profili non ostacolino l'esercizio del *cram down*.

Per comprendere la *ratio* di tale approdo ermeneutico giova prendere le mosse dal dato normativo di riferimento.

All'uopo, si rileva che l'art. 63 CCII non prevede per l'esercizio di tale potere (*cram down*) né la sussistenza di una soglia minima di soddisfacimento degli enti destinatari della proposta transattiva, né che gli accordi di ristrutturazione rappresentino una certa percentuale del credito.

L'unico limite che la legge pone è rappresentato, infatti, dalla circostanza che vi sia una pluralità di “*accordi di ristrutturazione dei debiti*” e che l'adesione da parte degli enti sia “*determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali*” di cui all'art. 57 CCII.

A ben riflettere la mancanza di tale previsione lungi dal rappresentare una lacuna della legge pare, piuttosto, essere frutto di una precisa scelta legislativa volta a bilanciare l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione finanziaria con un penetrante sindacato giudiziale sul diniego espresso da quest'ultima.

A voler diversamente ragionare si rischierebbe di precludere a monte l'esame di proposte che sebbene di esiguo valore consentirebbero comunque alla Pubblica Amministrazione di ottenere qualche utilità,

riducendo il danno prodotto dalla crisi economica e conseguentemente evitando un più grave *vulnus* economico per le casse dell'Erario.

Ovviamente se questa è la finalità perseguita dalla legge si rende necessario che il vaglio sia compiuto avendo riguardo al caso concreto al fine di verificare che l'esiguità della proposta non celi un intento elusivo e fraudolento.

Tale delicato vaglio di convenienza deve essere effettuato in modo puntuale - anche con l'ausilio del commissario all'uopo nominato - attingendo all'ampio corredo documentale che il Legislatore impone di depositare nel fascicolo telematico.

Non sfugge a questo Tribunale che la questione è oggetto di un intenso dibattito e che parte della giurisprudenza di merito si sia orientata nel senso di ritenere necessario ai fini dell'applicabilità dell'istituto del *cram down*: 1) che la proposta transattiva non sia esigua; 2) che “*vi sia una ristrutturazione complessiva dei debiti che non riguarda solo i debiti nei confronti dell'amministrazione ma anche un importo, non meramente simbolico e irrisorio, dei debiti verso gli altri creditori*” (cfr. Corte d'Appello di Firenze del 14/10/2022; Tribunale di Salerno del 23 gennaio 2023; Tribunale di Lecce del 17 ottobre 2022).

Tuttavia, ritiene il Collegio che un'interpretazione astratta non sia preferibile e che la valutazione del Tribunale debba sempre essere parametrata al caso pratico che viene in rilievo.

A voler ragionare diversamente, infatti, si rischierebbe di precludere a quegli imprenditori la cui debitoria sia formata per la quasi totalità da debiti fiscali e previdenziali di accedere ad uno strumento che unitamente ad altri istituti è stato previsto dal Legislatore proprio per offrire alle imprese in crisi una seconda *chance* di ripartenza ponendo la liquidazione giudiziale in un'ottica di *extrema ratio*.

Tale impostazione è in linea con l'orientamento seguito da altra parte della giurisprudenza di merito: significativa sul punto è la pronuncia del Tribunale di Milano decreto del 03.06.2021 che ha omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti in cui il credito dell'Erario rappresentava il 99% dell'intera debitoria e nel quale - sul presupposto della convenienza del rimedio rispetto all'alternativa liquidatoria - si riconosceva all'ente destinatario della proposta un soddisfacimento pari al 5,4% (in senso conforme cfr. Tribunale di Milano, decreto del 31 luglio 2021; Tribunale di Roma, decreto del 27 luglio 2021; Tribunale di Trieste, decreto del 15 luglio 2022).

Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve dunque concludersi:

- a) che non preclude all'omologa del piano la circostanza, evidenziata dall'attestatore, secondo cui i creditori che hanno sottoscritto gli accordi di ristrutturazione del debito costituiscono soltanto l'**1,13 %** del totale dei creditori della Società a fronte di un debito verso gli enti complessivamente pari al **68,79%** del totale dei debiti della Società;
- b) che non impedisce l'omologa neppure il fatto che la percentuale riconosciuta all'Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL sia pari al **5%** di quanto ad essi spettante.

Né osta a tale conclusione la diversità di trattamento che ne scaturisce per l'amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali rispetto agli altri creditori.

Invero, tale diverso trattamento si giustifica proprio in considerazione della peculiare natura del creditore e del relativo credito che, in quanto appartenente alla collettività, deve essere gestito nel migliore dei modi (in virtù del principio di ragionevolezza prima esposto) avendo riguardo alla convenienza dell'offerta, al fine di evitare che un approccio eccessivamente burocratico all'esame della proposta nuoccia alla ristrutturazione dei debiti e comprometta l'interesse degli altri creditori concorsuali nonché la salvaguardia della continuità aziendale (cfr. Corte di Appello di Milano n. 1125/2022).

#### § 5.5. ***La convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.***

La convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, che costituisce oggetto di specifica valutazione del tribunale ex art. 63 co. 1 CCII, è appurata dall'attestatore e risulta dai dati numerici che emergono dalla sua relazione.

In particolare il professionista evidenzia quanto segue: *“nello scenario della liquidazione giudiziale, l'attivo realizzabile a disposizione dei creditori in prededuzione e privilegiati ammonterebbe ad € 4.371.792 e non consentirebbe l'integrale pagamento dei crediti privilegiati e come riportato nel prospetto seguente, nulla spetterebbe ai creditori tributari e previdenziali nonché chirografari.*

*Il prospetto seguente evidenzia un riepilogo dei pagamenti nella liquidazione giudiziale secondo gli ordini di privilegio che prevedono, dopo il pagamento delle spese della procedura, il pagamento delle retribuzioni, Tfr ed incentivi all'esodo (incentivo all'esodo è un credito incluso tra le indennità dovute per la cessazione del rapporto e rientrano nella previsione dell'art. 2751 bis c.c.) e successivamente i creditori di cui all'art. 2751 bis, n.2)-3)-5) codice civile (professionisti, agenti, imprese individuali ed artigiane)”.*

RIEPILOGO PAGAMENTO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE		
	valori	residuo
Massa Mobiliare	3.958.603	
Spese di procedura	-200.000	3.758.603
Dipendenti e tfr	-2.536.895	1.221.708
Debito incentivo all'esodo	-651.304	570.404
Debito fornitori con privilegio	-1.253.062	-682.658

La seguente tabella fornisce un rapido confronto dei pagamenti tra la procedura di Liquidazione Giudiziale e l'Accordo di Ristrutturazione:

Descrizione	Valori contabili al 31.12.2022	Pagamento Liquidazione Giudiziale	Pagamento Accordo di ristrutturazione e continuità
Attivo disponibile		3.958.603	
Spese di procedura		200.000	
Dipendenti e tfr	2.536.895	2.536.895	2.536.895
Debito incentivo all'esodo	651.304	651.304	651.304
Debito fornitori con privilegio	1.253.062	570.404	1.253.062
Debito tributario (al netto acc.to irap 22/23)	11.882.329		594.116
Debito previdenziale	2.744.096		137.205
Debito Inail	833.044		41.652
Debito Vs Enasarco	322		322
Debito verso fornitori al chirogr. e altri	2.934.763		2.833.320
<b>Totale debiti</b>	<b>22.835.814</b>	<b>3.958.603</b>	<b>8.047.876</b>

In base alle considerazioni suesposte, prosegue l'esperto, *“le proposte risultano essere funzionali al miglior soddisfacimento rispettivamente delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, atteso che in caso di liquidazione giudiziale l'attivo a disposizione dei creditori può soddisfare solo i Dipendenti, Tfr e Assimilati che vantano un grado di privilegio ex art. 2751bis, n. 1) codice civile e parzialmente gli altri crediti che vantano un grado di privilegio ex art. 2751 bis, n.2)-3)-5) codice civile (professionisti, agenti, imprese individuali ed artigiane) e nulla residuerebbe a favore degli altri creditori sia privilegiati (come l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e INAIL) sia chirografari”*.

\*\*\*

Il Tribunale condivide il ragionamento congruo, logico, argomentato e non contraddittorio dell'attestatore dott. Matteo del Sette (sviluppato a pag. 13 e ss. dell'attestazione) secondo il quale gli enti fiscali e previdenziali, in base all'accordo, sarebbero soddisfatti in misura non inferiore – ed anzi

certamente superiore - rispetto all'alternativa liquidatoria - e rileva che la maggiore convenienza si rinviene innanzitutto nella circostanza che in caso di mancata omologazione, secondo l'alternativa della liquidazione, non vi sarebbero gli **apporti di finanza esterna** del socio che ha procurato rilevanti garanzie a copertura delle obbligazioni dell'accordo.

\*\*\*

In secondo luogo, la convenienza emerge dall'esperimento di eventuali **azioni revocatorie/risarcitorie** che potrebbero implementare l'attivo di una eventuale liquidazione giudiziale il Collegio rileva quanto segue:

- I) la relazione dell'attestatore lungi dall'aver omesso tale valutazione affronta la tematica *de qua* a pag. 36 della prima relazione depositata segnalando le difficoltà connesse alla stima tenuto conto dell'alea del processo, della possibilità di eventuali definizioni bonarie della controversia, della possibile infruttuosità dell'azione, nonché della circostanza che dalla documentazione vagliata non emergono nitidi profili di responsabilità con riguardo a specifici soggetti;
- II) il commissario a pag. 55 della propria relazione ha evidenziato che la documentazione prodotta dalla società è già stata valutata in altra sede penale e che non sono emerse ipotesi di dolo e/o di gravi negligenze nella precedente gestione societaria, tali da far ipotizzare nei confronti degli organi di quest'ultima la possibilità di esperire azioni risarcitorie/recuperatorie.

Il Collegio condivide il ragionamento congruo, logico, argomentato e non contraddittorio seguito dall'attestatore e rileva la genericità della contestazione mossa dalle opposenti anche considerato il gravoso onere probatorio incombente sul soggetto che decida di intraprendere dette azioni.

Si ritiene dirimente il rilievo eseguito dal commissario che correttamente ha evidenziato le iniziative intraprese in sede penale nei confronti di alcuni soggetti della precedente *governance* societaria non abbiano avuto esito alcuno.

\*\*\*

In terzo luogo, la convenienza risalta dalla considerazione espressa dal commissario a pag. 58 del suo parere, ove si dice: "la *stessa continuità aziendale* è da considerarsi un sicuro elemento ulteriore di convenienza per l'Erario, poiché consentirebbe la creazione di nuova ricchezza e l'insorgenza di

*future imposizioni, evitando il sostenimento degli oneri sociali che inevitabilmente si genererebbero nel caso della cessazione di un'attività d'impresa.”.*

Il Tribunale condivide e fa propria tale considerazione e osserva che la continuità aziendale è un obiettivo cui ambire ogni qualvolta l'impresa si mostri, come nel caso di specie, capace di tornare a produrre utili in un tempo prospetticamente ristretto.

Invero, il c.d. “**surplus**” **generato dalla continuità** pare potersi assimilare ad una finanza esterna, in quanto al pari di una risorsa esogena è idoneo a garantire all'Erario e agli altri enti introiti maggiori rispetto a quelli conseguibili nell'ipotesi liquidatoria, tenuto conto che parte dei flussi finanziari generati dalla prosecuzione dell'attività confluirebbero stabilmente nelle casse statali.

A ciò si aggiunga, che la continuità aziendale assicurerebbe un ulteriore importante vantaggio in quanto eviterebbe l'attivazione del fondo di garanzia per il pagamento del TFR in favore dei lavoratori della società e la conseguente surroga dell'INPS nel diritto di credito a quest'ultimi spettante.

\*\*\*

Per quanto attiene al **marchio** le opposenti contestano l'azzeramento eseguito dall'attestatore nella sua relazione del valore delle immobilizzazioni immateriali.

Sul punto il commissario ha osservato quanto segue: *“in relazione all'attivo l'attestatore ha correttamente escluso tra l'attivo disponibile il valore delle immobilizzazioni immateriali. Si tratta infatti principalmente del “valore” attribuito al marchio.*

*Il marchio Reggina 1914 Srl, è stato oggetto di rivalutazione giusta perizia di stima a firma del Prof. Dott. Roberto Moro Visconti del 21.10.2021. Il presumibile valore di mercato dei marchi Reggina 1914 srl alla data del 30.06.2021 era stimato in euro 5.198.330.*

*Tele stima ipotizzava royalties presunte del 4% da applicare ai ricavi prospettici del triennio 2021/2024, con la militanza della società in Serie B.*

*È di tutta evidenza, che l'eventuale liquidazione giudiziale della società affiliata alla FIGC, comporterebbe ai sensi dell'art.52 delle NOIF la non ammissione al campionato di Serie B e la eventuale partecipazione ad un campionato della LND.*

*Questo comporterebbe un evidente perdita di attrattività del marchio e quindi del suo valore.*

*Peraltro, a conferma della perdita di valore delle immobilizzazioni immateriali, già nel caso del Fallimento della “Reggina Calcio SpA”, il perito stimatore aveva stimato il valore di cessione delle immobilizzazioni immateriali, compreso il marchio, in complessivi euro 75.000,00.*

*Pertanto, anche volendo considerare nell’attivo disponibile la maggior somma di euro 75.000,00 quale valore ricavabile dalla cessione delle immobilizzazioni immateriali (marchio/brand), l’attivo realizzabile a disposizione dei creditori in prededuzione e privilegiati ammonterebbe ad euro 4.033.603 il quale non sarebbe comunque sufficiente per pagare integralmente i crediti privilegiati e non residuerebbero somme per il pagamento, anche solo parziale, dei creditori tributari e previdenziali, e per i creditori chirografari.”*

Attivo disponibile		4.033.603
Spese di procedura	- 200.000	3.833.603
Dipendenti e tfr	- 2.536.895	1.296.708
Debito incentivo all'esodo	- 651.304	645.404
Debito fornitori con privilegio	- 1.253.062	- 607.658

Il Collegio condivide il ragionamento congruo, logico, argomentato e non contraddittorio eseguito dal Commissario e osserva, peraltro, che la valutazione del marchio per euro 75.000,00 dallo stesso richiamata è parametrata alla trentennale storia sportiva della società dichiarata fallita ed è pertanto appare viziata per eccesso se si considera che l’odierna debitrice è, di converso, società di recente costituzione – circostanza questa che non consente di attribuire al marchio lo stesso valore riconosciuto in sede fallimentare.

\*\*\*

Relativamente a quanto evidenziato dall’INAIL con la **contestazione sub L)** deve osservarsi che il piano “fotografa” la situazione patrimoniale della società al 31.12.2022.

A quella data esisteva un debito della società verso dipendenti di euro 2.277.144, regolarmente adempiuto nel corso del 2023 previa autorizzazione del Tribunale.

Tale adempimento, tuttavia, non è idoneo a determinare un incremento di risorse finanziarie idonee ad essere ripartite, tenuto conto che al 30.04.2023 il debito è pari ad euro 1.804.662 e che non è dato sapere a quanto ammonterebbe in caso di un’eventuale apertura della liquidazione giudiziale.

Quanto affermato emerge con chiarezza dal prospetto redatto dal commissario a pag. 50 del parere.

Reggina 1914	Saldo al 30.04.2023	peso %	Accordi sottoscritti	% art. 57ccii
Debiti tributari	14.030.907	52,19%	-	0,00%
Debiti verso Enti Previdenziali	4.107.381	15,28%	-	0,00%
Debiti Inail	1.145.285	4,26%	-	0,00%
	<b>19.283.574</b>	<b>71,73%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Debito verso dipendenti	1.804.662	6,71%	-	0,00%
Debito verso fornitori	3.669.976	13,65%	246.354	0,92%
Debito v/Enasarco	322	0,00%	-	0,00%
F.do Incentivo all'esodo	935.156	3,48%	-	0,00%
Altri debiti	1.189.240	4,42%	-	0,00%
	<b>7.599.357</b>	<b>28,27%</b>	<b>246.354</b>	<b>0,92%</b>
<b>Totale</b>	<b>26.882.931</b>	<b>100,00%</b>	<b>246.354</b>	<b>0,92%</b>

§ 5.6. *La convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria con specifico riguardo alle società calcistiche.*

Soffermandosi, in particolare, sulle società calcistiche, va rammentato che **la matricola** o “affiliazione alla FIGC” rappresenta il principale se non l'unico *asset* aziendale dal quale derivano la quasi totalità delle attività economiche, dirette ed indirette, dell'impresa calcistica.

Tale matricola rappresenta il c.d. **titolo sportivo**, ossia il diritto riconosciuto dalla FIGC (federazione calcistica di appartenenza, in seno al CONI), alla partecipazione ad un campionato di calcio professionistico (ed è l'ipotesi che qui ricorre) ovvero dilettantistico (per le serie inferiori).

Il titolo sportivo è un elemento caratterizzante ed individualizzante l'ordinamento sportivo, che differenzia le società calcistiche rispetto alle società di capitali di diritto comune e come tale non è cedibile unitamente agli altri *asset* patrimoniali.

È la stessa F.I.G.C. a sancire, all'art. 52 delle N.O.I.F., che “*in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione*”.

Ciò significa che nell'ottica della liquidazione giudiziale di una società di calcio, occorre considerare non soltanto le norme del codice della crisi e dell'insolvenza, che rimangono giova ribadirlo, fonte primaria di legge, ma anche la disciplina prevista dal diritto sportivo che è fonte secondaria.

Giova a questo punto evidenziare che ai sensi dell'art.16 comma 6 delle norme organizzative interne della FIGC (N.O.I.F.), la dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) di una società calcistica determina la revoca dell'affiliazione alla quale consegue l'automatica perdita del titolo sportivo, da cui discende la perdita del principale *asset* patrimoniale (la perdita dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori con il relativo cd. "svincolo") e la perdita del diritto di partecipazione ai campionati.

In buona sostanza, l'eventuale non omologazione del piano comporterebbe la perdita quasi totalitaria del patrimonio aziendale poiché determinerebbe l'impossibilità, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, di cedere il titolo sportivo che, come sopra detto, costituisce l'*asset* principale della società.

\*\*\*

Inoltre, non si può non considerare che la liquidazione giudiziale determinerebbe, oltre alla perdita del titolo sportivo, la perdita dei seguenti *assets* strategici:

- a) le ingenti somme derivanti dai **diritti televisivi, radiofonici e dalle varie piattaforme telematiche**, legate alla partecipazione della Reggina 1914 s.r.l. al campionato di calcio FIGC, (che attualmente ammontano a 8 milioni di euro);
- b) lo **svincolo** di tutti i tesserati (che nell'alveo di un'impresa calcistica rappresentano le principali immobilizzazioni);
- c) la perdita del **marchio e della denominazione sociale** (che è stato quantificato nella precedente esperienza fallimentare che ha riguardato la Reggina Calcio S.p.A. in € 75.000,00 mentre nel bilancio della attuale società in € 7.273.493);
- d) i **crediti sportivi** per "*premi di preparazione calciatori tesserati da società professionistiche con vincolo pluriennale*" e gli **altri crediti** che potrebbero maturare in caso di presenza in prima squadra per "*calciatori con vincolo pluriennale Reggina tesserati da altre società*";
- e) il **settore giovanile** che svolge attività presso il Centro Sportivo Sant'Agata (fucina di potenziali futuri introiti);
- f) il **minutaggio giovani** che prevede l'erogazione di un corrispettivo, variabile di anno in anno, per la commercializzazione dei **diritti di trasmissione televisiva**;
- g) Il mantenimento della **concessione del Centro Sportivo Sant'Agata**.

\*\*\*

Infine, la convenienza emerge *ictu oculi* dalla **precedente esperienza fallimentare** che ha interessato la Reggina Calcio.

Preme infatti sottolineare che nel giugno 2016 lo stesso club calcistico, seppur sotto diversa denominazione (Reggina Calcio S.p.A. all'epoca), è stato dichiarato fallito con sentenza pronunciata da questo Tribunale e che nell'ambito di quella procedura, a fronte di un passivo considerevole e di gran lunga superiore all'attuale ammontare, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Equitalia spa non hanno trovato soddisfacimento, neanche in minima parte, del proprio credito.

Il dato empirico dimostra, dunque, in modo inconfutabile la sicura convenienza dell'operazione prospettata dalla ricorrente.

#### § 6. **Conclusioni.**

Conclusivamente, osserva il Tribunale che alla luce delle considerazioni sopra esposte, la proposta formulata dalla REGGINA 1914 S.r.l non soltanto si appalesa effettivamente migliorativa rispetto al risultato che si otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale, ma soprattutto misura e qualifica il pregiudizio, in termini squisitamente economici, che lo Stato nelle sue diverse articolazioni (agenzie fiscali, previdenziali, assistenziali e di riscossione) potrebbe riportare nell'ipotesi liquidatoria.

Pertanto gli accordi di ristrutturazione depositati e le proposte transattive formulate nei confronti di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL meritano di essere omologate ricorrendone le condizioni di legge.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando sulla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali presentata ai sensi degli artt. 57 e ss. CCII dalla società REGGINA 1914 S.r.l., con sede legale in Reggio Calabria, Via delle Industrie n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio di Calabria, codice fiscale n. 02896510803, partita I.V.A. n. 02896510803, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio di Calabria al numero RC-198733.

**OMOLOGA** gli accordi di ristrutturazione e le transazioni sui crediti tributari e contributivi descritte in premessa.

**MANDA** alla cancelleria e al Registro delle Imprese per le comunicazioni e pubblicazioni di legge.

Così deciso in Reggio Calabria, all'esito della camera di consiglio del 09.06.2023.

Il relatore ed estensore

*Dott. Stefano Cantone*

Il Presidente

*Dott. Giuseppe Campagna*